



COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Città Metropolitana di Catania

Disciplinare dell'evento

"Festa dei Sapori della Ganzaria"

Approvato con deliberazione del G.C. n° 68 in data 25.10.2024

NORME GENERALI

Art. 1 - FINALITA'

La Manifestazione costituisce un importante strumento di promozione rivolto alle attività produttive del paese ed alle proprie eccellenze, in particolare del compatto agro alimentare e di quello artigianale. L'obiettivo che si prefigge il presente Disciplinare è, pertanto, quello di normare e regolamentare i diversi aspetti organizzativi relativi alla manifestazione denominata **"Festa dei Sapori della Ganzaria"**, al fine di rendere omogenea la fruizione dei servizi all'interno di tale evento.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente Disciplinare regola l'organizzazione e lo svolgimento delle esposizioni di **Agro-alimentare, Artigianato e Hobbistica** durante la manifestazione **"Festa dei Sapori della Ganzaria"** in cui sono definiti:

1. i giorni di svolgimento;
2. i posteggi;
3. l'orario;
4. l'ubicazione;
5. la merceologia;
6. gli obblighi degli espositori.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE

Il presente disciplinare fornirà gli strumenti agli uffici comunali competenti nella gestione dell'evento, in particolare per l'analisi e la regolamentazione dei diversi ambiti legati alla richiesta e gestione degli spazi di esposizione così come tutti gli altri ambiti che ruotano intorno alla Manifestazione (Allestimenti, Aree, Autorizzazioni, Prodotti, Esposizioni), consentendo di poter accogliere o negare le varie richieste nel totale rispetto delle norme vigenti.

Art. 4 - CARATTERISTICHE

La manifestazione ha le seguenti caratteristiche:

- Svolgimento: **annuale**;
- N. posteggi: **da definire annualmente in base alle esigenze e alle disponibilità economiche dell'Ente**;
- Denominazione: **"Festa dei Sapori della Ganzaria"**;
- Periodicità: **indicativamente nel mese di novembre**;
- Ubicazione: **Largo Gambazzita, via Dei Greci**;
- Orari: dalle **ore 9:00 alle ore 24:00**.

Gli espositori non possono accedere all'area prima delle ore 8:30.

L'allestimento delle esposizioni può essere anticipato, su richiesta debitamente motivata, al massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito.

Gli espositori non possono abbandonare l'area a loro assegnata prima dell'orario di chiusura dell'evento, salvo cause di forza maggiore non prevedibili da comunicare agli appositi incaricati.

I posteggi durante la sagra, avranno la seguente tipologia merceologica:

- a) **Prodotti agro-alimentari;**
- b) **Lavorazione e vendita di prodotti artigianali;**
- c) **Opere dell'ingegno pertinenti con l'evento organizzato.**

Art. 5 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Possono partecipare alla Manifestazione operatori turistici, artigiani, operatori dell'agro-alimentare e Hobbisti operanti nel territorio comunale, salvo autorizzazione concessa ad altri operatori non locali che pongano in vendita prodotti possibilmente non concorrenziali a quelli locali, eccezioni comunque valutabili nel rispetto delle norme vigenti a discrezione dell'Organizzazione, come sotto indicato:

AGRO-ALIMENTARE

Soggetti ammessi e ordine di priorità

Sono ammessi i soggetti esercenti attività commerciali in possesso dei requisiti previsti dalla LR n. 28/1999, o dalla LR n. 18/1995 e ss.mm.ii., ovvero produttori agricoli di cui all'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e secondo le priorità di seguito specificate:

- a. area geografica di provenienza: territorio comunale di San Michele di Ganzaria
- b. area geografica di provenienza: territorio comunale paesi limitrofi
- c. a parità delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà presa in considerazione la data di presentazione dell'istanza di assegnazione del posteggio;
- d. in caso di ulteriore parità verrà presa in considerazione la maggiore anzianità di iscrizione dell'azienda al Registro Imprese.

ARTIGIANATO

Soggetti ammessi e ordine di priorità

Sono ammessi i soggetti esercenti attività artigianali di cui alla *legge 8 agosto 1985, n. 443*, regolarmente iscritti all'Albo delle imprese artigiane

- a. area geografica di provenienza: territorio comunale di San Michele di Ganzaria
- b. area geografica di provenienza: territorio comunale paesi limitrofi
- c. a parità delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà presa in considerazione la data di presentazione dell'istanza di assegnazione del posteggio
- d. in caso di ulteriore parità verrà presa in considerazione la maggiore anzianità di iscrizione dell'azienda al Registro Imprese.

HOBBIISTI

Soggetti ammessi e ordine di priorità

Possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro, con priorità ai residenti nel Comune di San Michele di Ganzaria, che non svolgono attività commerciale in modo professionale, ma che offrono al pubblico oggetti prodotti del proprio ingegno, e che non siano:

- titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;

- artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

Priorità: data di protocollazione della domanda

Art. 6 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE **Agro-alimentare, Artigianato e Hobbistica**

AGRO-ALIMENTARE

Prodotti posti in vendita

Nel rispetto della disciplina in materia di igiene degli alimenti, possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agro alimentari, con priorità per i prodotti tipici del territorio.

ARTIGIANATO

Prodotti posti in vendita

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabilisce requisiti e modalità di esercizio, l'artigiano può porre in vendita i propri prodotti come indicati nell'allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288.

HOBBISTI

Il Comune si impegna a garantire le esposizioni di hobbisti, con priorità per quelli locali a condizione che non risultino concorrenti rispetto ai regolari operatori locali e a condizione che utilizzino la manifestazione al fine promozionale ed espositivo e di vendita, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

Prodotti posti in vendita

I privati cittadini e/o associazioni possono essere ammessi all'esposizione e vendita dei propri oggetti di hobbistica che riguardano esclusivamente **prodotti artistici della tradizione locale** nel rispetto di quanto previsto delle indicazioni del MISE impartite con Risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015 e parere n. 154074 del 9 luglio 2012 ¹.

E' severamente vietato scambiare oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e non compresi nelle tipologie sopraindicate, così come materiale riservato ad un pubblico di soli adulti.

E' fatto divieto di porre in vendita metalli e pietre preziose nonché oggetti e opere d'interesse storico e/o archeologico e di particolare interesse artistico e di antiquariato.

E' fatto divieto di dare corso all'esposizione, detenzione e/o alla vendita di oggetti che fanno esplicito riferimento a odio razziale e ideologie totalitarie, di animali, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti di polizia locale.

Spetta alla polizia locale diffidare ed allontanare coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare o considerati pericolosi per la pubblica incolumità.

Il concessionario dell'area espositiva è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

La Circolare precisa: "... non poter considerare come opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti i caratteri dell'artigianato, anche artistico. Ha ritenuto, infatti, che "come opere dell'ingegno a carattere creativo potessero intendersi tutte quelle opere frutto del proprio ingegno, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati". Ha sostenuto, altresì, l'importanza del criterio della occasionalità: ovvero "l'attività di specie deve essere svolta in modo occasionale e saltuario senza il carattere della continuità in modo da non configurarsi come attività di impresa".

Inoltre, il Ministero delle Finanze, con nota n. 5976 del 3 agosto 2012 ha precisato che "l'esercizio di arti e professioni rilevante per la qualificazione della soggettività dell'IVA si concretizza quando viene svolta urta attività di lavoro autonomo con carattere di abituata e professionalità, anche se non esclusiva (risoluzione del Ministero delle Finanze del 21 novembre 1989, n. 550975)". E ancora: "In particolare, requisiti di "professionalità" e abitudine" sussistono ogni volta che un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di un certo scopo (risoluzione del Ministero delle Finanze del 24 novembre 1988, n. 550326)". sempre il MISE, con la citata risoluzione ribadisce che "L'attività artigianale è disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabilisce requisiti e modalità di esercizio. In particolare l'articolo 4, primo comma, lettera c), dispone che i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura siano individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Nell'allegato al

D.P.R 25 maggio 2001, n. 288 sono individuate, infatti, a titolo esemplificativo, quelle attività artigianali, definite alle lettere a), b) e c) del primo comma del citato D.P.R., che rientrano nei citati settori (ad esempio: decorazione del cuoio, lavori di addobbi e apparato, decorazione artistica di stoffe, fabbricazione di modelli in carta e cartone, etc.).

Ne consegue che le attività indicate nel citato allegato, in quanto attività artigianali, non possono essere considerate anche come opere dell'ingegno creativo. Il soggetto che intende svolgere l'attività di vendita di tali produzioni, pertanto, deve essere iscritto all'albo delle imprese artigiane, essendo così legittimato a vendere nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti; se intende venderle in forma itinerante o su posteggio dato in concessione il medesimo soggetto dovrà sottostare alle regole del commercio su area pubblica nonché alla concessione di suolo pubblico, quando necessario".

Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI

I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo, dovranno presentare apposita richiesta compilando il modulo di iscrizione dove si dichiara:

1. complete generalità e la residenza;
2. codice fiscale;
3. estremi del documento d'identità;
4. tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
5. accettazione esplicita del presente disciplinare.

I **termini di presentazione** dell'istanza di partecipazione alla manifestazione saranno stabiliti con apposito avviso che verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di San Michele di Ganzaria.

L'istanza **di partecipazione**, scaricabile dal sito internet del Comune di San Michele di Ganzaria, compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta di fronte al dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, con una delle seguenti modalità:

- tramite **PEC** all'indirizzo prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
- **posta a mezzo Racc. A/R** - indirizzata a Comune di San Michele di Ganzaria via Roma n. 82 - 95040 – San Michele di Ganzaria (CT), con indicato sulla busta **ISTANZA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "Festa dei Sapori della Ganzaria"**.
- presentata **a mano** all'ufficio protocollo del Comune

Le istanze presentate in difformità a quanto sopra indicato, in anticipo sui tempi indicati, oltre i medesimi oppure a ridosso della manifestazione non saranno accolte.

Saranno prese in considerazione le richieste di partecipazione fino ad un numero massimo consentito dagli spazi e secondo le modalità previste nel presente disciplinare.

L'Ufficio preposto stilerà apposita graduatoria in ordine ai titoli di priorità sopra menzionati che verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune.

L'assegnatario è soggetto al pagamento di **CANONE UNICO PATRIMONIALE** giornaliero, oltre al pagamento di un contributo forfettario per lo stand pari ad € 100,00.

Sono esenti dal pagamento gli stand gestiti dal comune e quelli assegnati ad associazioni senza scopo di lucro . a condizione che non utilizzino lo stand per la vendita di prodotti.

L'assegnatario potrà richiedere di sostituire il pagamento di cui sopra con una prestazione compensativa a favore dell'Ente, a condizione che la prestazione offerta abbia un valore economico superiore al pagamento dovuto. La richiesta di compensazione sarà valutata dall'Amministrazione Comunale che si riserva, caso per caso, di ammetterla o respingerla.

In caso di assenza, senza giusta causa documentabile, l'operatore perde ogni diritto sullo stand occupato sino ad allora.

Gli stand saranno assegnati direttamente nel medesimo giorno della manifestazione.

Art. 8 - OBBLIGHI E DIVIETI

Ai titolari degli stand è fatto obbligo di:

- contenere le merci e le attrezzature nell'area Assegnata;
- non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
- non esporre oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e materiale riservato ad un pubblico di soli adulti;
- non recare molestie richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
- non bruciare i rifiuti; lo spazio dovrà essere mantenuto costantemente pulito, i rifiuti e gli imballaggi dovranno essere cestinati nelle apposite aree;
- non raccogliere firme, dichiarazioni e giudizi;
- non cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- non insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere ripulita e lasciata in perfetto ordine;
- non danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
- non permanere sul luogo dopo la chiusura delle esposizioni;
- attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio su aree pubbliche e il trattamento degli oggetti usati nonché alle disposizioni del presente Disciplinare e alle altre ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento della manifestazione e il suo inserimento nel contesto delle altre attività comunali;

E' fatto altresì divieto assoluto di:

1. utilizzare canne e teloni per rivestire le bancarelle.
2. posizionare gli oggetti direttamente sul suolo: gli oggetti dovranno essere sistemati su appositi supporti (banchetti) o su appositi teli.
3. infiggere al suolo picchetti e/o ancoraggi nella pavimentazione in calcestruzzo, chiodi nelle parti lignee o murarie; per gli eventuali ancoraggi di teli ignifughi si dovrà provvedere con semplice legatura alla struttura.
4. imbrattare la pavimentazione con oli, grassi, carbonella etc.; la superficie in calcestruzzo dovrà essere protetta mediante posizionamento di teli ignifughi.
5. transitare e/o sostare con automezzi di qualsiasi genere.
6. vendita prodotti non corrispondenti a quanto dichiarato nel modulo di iscrizione.
7. proporre singole iniziative senza previa informazione dell'organizzazione e autorizzazione da parte della stessa.
8. vendita da parte di ambulanti di qualunque genere, in particolare di giocattoli e prodotti non consoni con lo spirito e la vocazione di una Sagra prettamente rivolta al comparto agro alimentare, fatta eccezione per quei soggetti previamente autorizzati dalla autorità comunali competenti secondo le regole delle aree mercatali.
9. vendere prodotti alimentari, confezionati da soggetti non abilitati, quali marmellate, sottolio, sottaceto e quant'altro che, ai sensi della normativa vigente, devono essere prodotti e confezionati in laboratori regolarmente autorizzati.

Art. 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'esposizione e vendita viene effettuata utilizzando, preferibilmente tavoli o strutture poco ingombranti possibilmente omogenei per struttura e materiali utilizzati e, in ogni caso, senza l'impiego del mezzo di trasporto.

Gli articoli esposti non potranno essere sistemati a terra e garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro dello spazio di ingombro concesso.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque siano collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono sostare nell'area espositiva.

In ogni caso gli operatori devono:

- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- c) parcheggiare i veicoli nelle apposite aree una volta effettuato lo scarico delle merci.

Art. 10 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEI

E' fatto obbligo a coloro i quali si apprestino ad allestire spazi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, attenersi alle prescrizioni e alle regole emanate dalle autorità competenti in merito al decoro urbano, all'igiene e alla sicurezza alimentari dando particolare attenzione a prevenire pericoli di contaminazione alimentare secondo quanto previsto dal sistema HACCP.

All'interno dei locali e negli spazi all'aperto dove si intendano preparare e somministrare alimenti dovranno essere predisposti pertanto almeno un punto di acqua potabile e un lavello cucina. Si dovranno allo stesso tempo curare la pulizia costante dei locali e delle attrezzature utilizzate.

Si dovrà operare anche una adeguata e corretta raccolta e conferimento delle differenti frazioni di rifiuti all'interno degli spazi, incluso il discreto occultamento di contenitori pieni in attesa di ritiro; è obbligatorio per tutti i partecipanti effettuare la raccolta differenziata attenendosi ai regolamenti comunali; ogni spazio si dovrà dotare di appositi contenitori per la spazzatura e di stoviglie e piatti bio-compostabili in conformità con la direttiva comunitaria (UNI EN 13432/2002).

Agli esercizi temporanei che somministrano alimenti è fatto divieto di utilizzare prodotti confezionati **che non siano locali**.

Art. 11 - NORME PER L'ESERCIZIO DI PARTICOLARI ATTIVITA'

Per la vendita di **oggetti preziosi**, ovvero oggetti costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti), ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi, è necessario essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 127 del T.U.L.P.S. (ora DUA).

Per la vendita di **strumenti da punta e da taglio** quali coltelli e forbici, è necessario essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 37 del T.U.L.P.S. (ora DUA).

Art. 12 - ESPOSIZIONI IN LOCALI PRIVATI

Per l'accoglimento delle comunicazioni di esposizione e vendita in spazi privati, il Comune osserverà il seguente criterio: gli operatori e gli hobbisti non locali non dovranno essere concorrenziali rispetto a regolari operatori locali.

Sarà cura della Polizia Locale e degli Uffici Competenti, anche su segnalazione del Comitato Organizzatore, cui è demandato il controllo e la verifica di quanto dichiarato dagli espositori, la chiusura dell'esposizione/vendita a quanti dovessero trasgredire alle regole dettate e laddove si dovessero prefigurare condizioni di sanzione commisurata al danno e comunque pena l'esclusione dalle future edizioni della Manifestazione in caso di dolo.

Art. 13 - RESPONSABILITA' - SANZIONI E CONTROLLI

Con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, esonerando totalmente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Amministrazione Comunale non risponderà dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento della manifestazione.

Gli operatori assumono nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti esposti e/o venduti.

L'Ente non sarà responsabile di eventuali danni prodotti agli oggetti esposti per qualsiasi causa o ragione.

Le esposizioni/vendite, sia in locali privati che su suolo pubblico, sono soggette all'attività di controllo dell'Amministrazione che accerta il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Tutte le violazioni al presente Disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa da E.25,00 a E 500,00 a seconda della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e sarà sottoposto al procedimento di cui alla legge n° 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di gravi violazioni è disposto l'allontanamento immediato, fatte salve le ulteriori azioni presso le autorità competenti.

Nel caso di reiterate violazioni alle stesse, può essere disposta l'esclusione permanente dalla manifestazione.

NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente Disciplinare si fa specifico riferimento alle leggi vigenti nel settore.

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

Il presente Disciplinare sarà pubblicato sul sito del Comune.